

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA n° 04 /2018

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE IL LITORALE DI GRADO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado;

VISTA: la propria ordinanza n. 77/2017 del 06/12/2017 con la quale viene interdetta la zona di mare nel punto di coordinate LAT.: 45°39.916'N – LONG.: 013° 28.556'E per la presenza di un relitto con un carico di ordigni bellici ad una profondità di circa -8,5 mt.;

VISTI: gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

RAVVISATA: la necessità di rimuovere e trasferire gli ordigni in parola in una zona di mare più sicura al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione della specchio acqueo interessato)

Sino ad avvenuto brillamento degli ordigni, nello specchio acqueo individuato dalla congiungente i punti aventi coordinate **A) LAT.: 45°39.916' N LONG.: 013° 28.556' E - B) LAT.: 45°38.000' N LONG.: 013° 27.200'** per una distanza di 2000 metri, meglio evidenziato nell'allegata planimetria che è parte integrante della presente ordinanza, è **vietato**:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione ed ogni attività collaterale;
- III. effettuare attività subacquee con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca, di qualunque natura.

Articolo 2

(Operazioni di brillamento)

Dal giorno **09/02/2018** al giorno **13/02/2018** avranno luogo, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, nel punto di coordinate **LAT.: 45°38.000' N LONG.: 013° 27.200' E**, le operazioni di brillamento dell'ordigno bellico a cura del Nucleo SDAI della Marina Militare e pertanto, sino

al termine delle operazioni, **per un raggio di 2000 (duemila) metri dal citato punto, è vietato:**

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione ed ogni attività collaterale;
- III. effettuare attività subacquee con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca, di qualunque natura.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1231 Cod. Nav. e 53 del D. Lgs. 171/05 - fatta salva l'eventuale applicazione, autonoma o in concorso, di altre norme a seconda della natura dell'infrazione commessa - e ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle norme ivi contenute.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale di Grado e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/grado alla sezione "Ordinanze".

Grado, 08/02/2018

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Elisabetta BOLOGNINI




Punto rinvenimento

LAT.: 45° 39.916' N
LONG.: 013° 28.556' E

Punto di brillamento

LAT.: 45° 38.000' N
LONG.: 013° 27.200' E

RAGGIO 2000 MT.



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO
ALLEGATO ALL'ORDINANZA 04/2018 DEL 08/02/2018
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Elisabetta BOLOGNINI

GEBCO